



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Viale Unità d'Italia 32/A
CHIETI

**DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
RECANTE LA VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD**

ai sensi dell'art.26 comma 3-Ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Procedura aperta in ambito UE per l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Pescara e Chieti, ai sensi degli art.li 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3, lett.a) del medesimo D.Lgs.

1 - PREMESSA

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori in caso di incendio.

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro, di competenza dell'ADSU, il Datore di Lavoro committente, di concerto con i responsabili degli uffici interessati alle lavorazioni, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze. Dovranno altresì essere valutati i rischi che l'attività svolta da terzi può comportare sulle attività svolte dai lavoratori presenti nelle Sedi e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare.

Lo scopo del presente documento è quello di adempiere agli obblighi introdotti dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008 (Unico Testo Sicurezza), ed in particolare al comma 3, per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto.

Si tratta in particolare:

- ☐ di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- ☐ di definire le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- ☐ di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione definite;
- ☐ di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in merito alle attività interferenti, connesse allo specifico contratto, per mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione definite.

In accordo con quanto previsto dall'art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto chiarito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n 3 del 5 marzo 2008, per la quale si parla di **interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.**

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Infine la determinazione segnala che, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ☐ *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- ☐ *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- ☐ *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*

- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici ed esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi.

Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità.
- La consegna, alle nuove imprese, delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b).
- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione "al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".

2 – INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Nel caso specifico il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al **comma 3-ter** la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lett. i ed l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto che affida il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il presente documento, composto dalla sola prima parte, è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 26 **comma 3-ter** del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., trattandosi di contratto affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lett. i ed l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per ogni Sede, per la gestione dei rischi derivanti da interferenze, dovrà essere designato, un Incaricato che sovrintende alle attività di cooperazione e coordinamento.

Formazione personale incaricato

Il personale incaricato dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito.

La presenza dell'incaricato dovrà garantire la cooperazione ed il coordinamento delle attività da svolgere in sicurezza al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza, facendo rispettare le disposizioni contenute nel documento DUVRI.

Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta

In questa parte del documento viene presentata l'anagrafica del contratto ed i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto in oggetto.

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI	
Indirizzo	Viale Unità d'Italia 32/A
CAP e Comune	66100 CHIETI
Telefono centralino	0871 561740

DATORE DI LAVORO	Direttore ADSU . avv. Teresa Mazzarulli
RUP	Geom. Patrizia Giannini
DEC	

RSPP	Dott. Di Bartalomeo Fabio
Medico competente	Dr. Emidio Di Ninni
ASP	
Rappresentante lavoratori	Sig. Graziuccio Luciani

Il Committente tramite i Referenti di Sede assicura:

☐ la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza Comunali (addetti all'emergenza),

3 – ATTIVITA' LAVORATIVA

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara, presso le rispettive strutture, che rappresentano "centro cottura" e di somministrazione pasti.

Il servizio prevede la preparazione e la distribuzione self-service di pasti, bevande e generi alimentari presso i locali mensa universitaria messi a disposizione dall'ADSU (struttura di Pescara e struttura di Chieti). Il servizio comprende anche la gestione dei bar presenti presso i locali sopra indicati. L'appalto comprende anche la somministrazione di pasti presso i punti ristoro di Pescara e Vasto in favore degli studenti del Conservatorio di Pescara, dell'ISIA e di Scienze Infermieristiche. E' prevista, altresì, una linea veloce di cestini sostitutivi del pasto contenenti generi alimentari e bevande la cui composizione tipo è indicata all'art. 59 del Capitolato.

A titolo esplicativo ma non esaustivo il servizio di ristorazione consisterà nell'espletamento delle seguenti principali operazioni:

1. acquisizione delle materie prime e il loro immagazzinamento, stoccaggio e conservazione;
2. controllo qualitativo nonché igienico-sanitario delle materie prime;
3. preparazione e cottura, esclusivamente in loco, di pasti cucinati al momento, utilizzando in quantità maggioritaria cibi freschi: in nessun caso devono essere forniti pasti completamente preparati o anche parzialmente preparati altrove, preconfezionati, riattivati o comunque conservati;
4. distribuzione agli utenti, con modalità self-service, dei pasti prodotti nel rispetto dei seguenti principi:

- mantenere caratteristiche organolettiche e nutritive;
 - prevenire ogni rischio di contaminazione durante tutte le fasi del servizio;
 - prevenire ogni rischio di contaminazione microbica;
5. la preparazione, su prenotazione degli utenti, di pasti senza glutine (gluten free) per gli studenti affetti da celiachia/ intolleranze.

4 – ORARI SVOLGIMENTO SERVIZIO

Il servizio linea ristorazione e linea bar viene erogato in base agli orari minimi sotto indicati:

TIPOLOGIA SERVIZIO	DA LUNEDI'A VENERDI'	SABATO	DOMENICA
PRANZO	12.00 – 14.30	12.00 – 13.30	12.00 - 13.00
CENA	19.00 - 21.00	19.00 – 20.00	19.00 – 20.00
BAR	12.00 – 15.00 19.00-21.00	12.00-15.00	/

Oltre al servizio mensa, da effettuare negli orari sopra indicati, la ditta aggiudicataria è obbligata a mettere a disposizione degli studenti le sale mense di Pescara e Chieti per attività di studio e lettura, la mattina dalle 9,00 alle 12,00 e il pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00, come sopra indicato. In tali ore la ditta assicura la vigilanza e la pulizia dei locali, le condizioni di comfort (riscaldamento, illuminazione, ecc.) e il servizio bar

5 – SEDI OGGETTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Il servizio di ristorazione verrà prestato presso i locali concessi in uso gratuito dall'ADSU (più avanti indicato anche come Ente) all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (di seguito anche Appaltatore) siti a Pescara in Via Marconi n°191 e a Chieti Scalo in via Pescara.

Il servizio include anche la gestione dei bar presenti presso i locali sopra indicati. L'appalto comprende anche la somministrazione di pasti presso i punti ristoro di Pescara e Vasto in favore degli studenti del Conservatorio di Pescara, dell'ISIA e di Scienze Infermieristiche mediante appositi punti accessori di erogazione del servizio o tramite convenzioni stipulate dalla ditta appaltatrice con esercizi territoriali.

PARTE A A CURA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

TIPOLOGIA DI APPALTO	SERVIZI	X
	FORNITURA	<input type="checkbox"/>
	LAVORI	<input type="checkbox"/>

DURATA DEL CONTRATTO		60 mesi		
Individuazione dei fattori di interferenza (indicare con crocetta)				
N°	Individuazione dei rischi dovuti da interferenza		SI	NO
1	ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE PRESENTI NELLE SEDI		X	<input type="checkbox"/>
2	ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X	<input type="checkbox"/>
3	ATTIVITA' SVOLTA ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO (possibile)		X	<input type="checkbox"/>
4	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input type="checkbox"/>	X
5	PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	X
6	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (per lavorazioni, ...)	All'interno della sede (possibile)	<input type="checkbox"/>	X
		All'esterno della sede (possibile)	<input type="checkbox"/>	X
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	X
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI D'ESODO O DI PARTI DELL'EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	X
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		X	<input type="checkbox"/>
10	SE SI ELENCARE QUALI ATTREZZATURE/MACCHINARI		Attrezzi, apparecchiature e strumenti da cucina	
11	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI		<input type="checkbox"/>	X
12	SE SI ELENCARE QUALI:			
13	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	X
14	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE Prodotti per le pulizie dei locali (reperire schede di sicurezza)		X	<input type="checkbox"/>
15	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		<input type="checkbox"/>	X
16	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input type="checkbox"/>	X
17	SONO PREVISTE ATTIVITA' LAVORATIVE CON ATTREZZATURE CHE GENERANO RUMORE		<input type="checkbox"/>	X
18	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica (dotazione di generatori elettr.)	<input type="checkbox"/>	X
		Acqua (dotazione di impianti autoclave)	<input type="checkbox"/>	X
		Gas	<input type="checkbox"/>	X
		Rete dati	<input type="checkbox"/>	X
		Linea telefonica	<input type="checkbox"/>	X

19	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	X
		Allarme incendio	<input type="checkbox"/>	X
20	PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTI DI	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	X
		Raffreddamento	<input type="checkbox"/>	X
21	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI		<input type="checkbox"/>	X
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		<input type="checkbox"/>	X
23	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI ALTA TEMPERATURA (Minestre – Sughi, etc.)		X	<input type="checkbox"/>
24	L'ATTIVITA' LAVORATIVA VIENE SVOLTA CON LA PRESENZA DI ALTRE DITTE Possibile		X	<input type="checkbox"/>
25	EDIFICI DOTATI DI ESTINTORI		X	<input type="checkbox"/>
26	EDIFICI DOTATI DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		X	<input type="checkbox"/>
27	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X	<input type="checkbox"/>
28	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X	<input type="checkbox"/>
29	POSSIBILE UTILIZZO DA PARTE DEI LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA DEI PRESIDI SANITARI (CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO, PACCHETTO DI MEDICAZIONE) PRESENTI NELL'EDIFICIO		X	<input type="checkbox"/>
30	PRESENZA DI UTENTI NELLA SEDE DURANTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI Possibile		X	<input type="checkbox"/>
31	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X	<input type="checkbox"/>
32	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI/SPOGLIATOI Possibile		X	<input type="checkbox"/>

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008 e s.m.i.).

L'impresa appaltatrice dovrà sottoscrivere il DUVRI, con integrati i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato l'appalto, prima dell'esecuzione del contratto.

Stima dei costi della sicurezza per ridurre al minimo le interferenze
--

In riferimento all'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08 vengono definiti i costi per la sicurezza, cioè i costi per la messa in opera delle misure preventive e protettive per la riduzione o l'eliminazione dei rischi interferenziali individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

L'importo complessivo dei costi della sicurezza ammonta ad € 3.000,00/ annui, viene desunta analiticamente da indagine di mercato e verifica dei prezzi e comprendono cartellonistica di avvertimento pericolo, riunioni di coordinamento iniziali ed in corso d'opera, riunioni con conseguenti interventi riguardanti la gestione della prevenzione, finalizzati allo sfasamento spaziale e temporale delle eventuali lavorazioni con rischio di interferenza e ogni altra misura e/o presidio di tutela e prevenzione.

I costi della sicurezza indicati sono relativi alle interferenze derivanti dall'esecuzione dei servizi per la durata contrattuale di **60 mesi**.

Matrice del rischio

Viene valutato il **RISCHIO RESIDUO** a seguito delle precauzioni adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenza lavorativa tra il Committente e l'Appaltatore.

Il rischio residuo viene così classificato:

A	ALTO
M	MEDIO
B	BASSO

Al livello di rischio residuo valutato, corrisponde la priorità e l'importanza degli interventi di prevenzione e protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio residuo ALTO corrisponde un intervento preventivo urgente e maggiormente importante.

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE

Norme generali comportamentali dell'Impresa Appaltatrice da rispettare nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e cooperazione alla gestione delle emergenze

Misure adottate per ridurre e/o eliminare le interferenze tra attività lavorative

Potenziale fonte di pericolo – rischi interferenti	Misure per eliminare le interferenze
Lavorazioni in cui si utilizza energia elettrica - Contatti accidentali con parti in tensione	<ul style="list-style-type: none">- Divieto di contemporanee lavorazioni che prevedano utilizzo di acqua- Divieto di lasciare allacciate alla rete attrezzature elettriche durante fasi di inutilizzo e collocazione delle stesse in opportuni alloggiamenti- Limitazione impiego di ciabatte e prese multiple: se risultano indispensabili, è bene posizionarle in luoghi dove non possano essere danneggiate (calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.) e utilizzarle con cautela prestando attenzione alle portate, per evitare rischi di sovraccarico, possibile fonte di innesco di incendio.- Obbligo di evitare cavi elettrici volanti, in modo che non costituiscano un intralcio ed un pericolo per gli altri lavoratori
Ingombro aree di lavorazione	<ul style="list-style-type: none">- Obbligo di mantenere le proprie aree di lavorazione in ordine, al fine di evitare intralci dovuti ad attrezzature/materiali/prolunghe elettriche/etc. lungo le vie di transito- Obbligo di rimuovere eventuali materiali di scarto prodotti dalle lavorazioni- Divieto di ingombro, con le proprie lavorazioni, di vie di fuga ed uscite di sicurezza, nemmeno temporaneamente- Divieto di deposito, neanche temporaneo, di materiale o attrezzature davanti ai presidi antincendio o ai cartelli indicanti la posizione dei presidi antincendio o delle vie di esodo
Lavorazioni che rendono momentaneamente non transitabili, ai fini della sicurezza, le aree di	<ul style="list-style-type: none">- Segnalazione pericolo in particolare per la presenza di pavimento bagnato.- Segnalazione, raggruppamento e canalizzazione cavi volanti; evitare

transito; Inciampo/ scivolamento	sovraccarichi di prolunghe e stesura volanti
Lavorazioni con potenziale pericolo di incendio	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di accumulo di materiale combustibile ed obbligo di smaltimento dello stesso, man mano che viene prodotto - Divieto di eseguire operazioni da cui possono derivare inneschi, soprattutto dove la possibilità d'incendio e scoppio è particolarmente presente, come i locali tecnici
Investimento da mezzi in transito - Incidenti causati da impatti tra automezzi/ automezzi oppure tra automezzi/ persone	<p>Rispetto le prescrizioni del Codice della Strada in merito alla sicurezza dei viaggiatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segnaletica di sicurezza - Divieto di sostare e/o transitare nel raggio d'azione dei mezzi - Aree di transito delineate ed accessibili in condizioni di sufficiente sicurezza per tutti i lavoratori - In caso di utilizzo dell'auto procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente; - Non sostare nelle aree di carico e scarico merci; - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - Non ingombrare le vie di fuga interne ed esterne con materiali, attrezzature, veicoli ecc.; - Evitare il passaggio o la sosta nelle aree interessate da lavori di manutenzione delle strutture ed impianti ed attenersi alla relativa segnaletica di sicurezza.

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

A carico del RUP:

- designazione di un incaricato con cui possa raccordarsi il personale della ditta appaltatrice;
- comunicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro;
- comunicazione al proprio personale della presenza di personale della ditta appaltatrice anche al di fuori del normale orario di lavoro;
- comunicazione al personale della ditta appaltatrice delle eventuali attività condotte da appaltatori che possano causare interferenze.

- A carico della società appaltatrice:

- presa visione dei luoghi di lavoro;
- consegna della documentazione relativa alla idoneità-tecnico professionale;
- consegna del DVR per le proprie attività;
- informazione del proprio personale in merito alle procedure di sicurezza utilizzate nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
- presa visione e sottoscrizione del DUVRI

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE (art. 26 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Con la presente, il Datore di Lavoro adempie agli obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Di seguito sono elencati i principali rischi che potrebbero interessare le attività lavorative del vostro personale.

Rischi esistenti aree esterne:

Circolazione e manovre aree esterne. Movimentazione materiali (carico/scarico)	Rischio di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> contatto con altre macchine e/o pedoni; <input type="checkbox"/> incidenti con altri mezzi, investimenti, urti, caduta materiali e schiacciamenti;
	Misure di prevenzione protezione <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Procedere all'interno delle aree a passo d'uomo. <input type="checkbox"/> Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale ove presente. <input type="checkbox"/> Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi frenanti dei mezzi. <input type="checkbox"/> Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi. <input type="checkbox"/> Verificare prima dello scarico dei materiali che gli spazi ad essi destinati siano liberi e facilmente accessibili. <input type="checkbox"/> Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e marcia inseriti) ed azionare i segnali visivi di sosta (quattro frecce). <input type="checkbox"/> In caso di necessità impiegare "movieri" dotati di vestiario ad alta visibilità e "palette" per segnalare l'accesso e l'uscita dei mezzi. <input type="checkbox"/> In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, carichi sporgenti ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. <input type="checkbox"/> Non invadere con gli automezzi le aree destinate al passaggio pedonale e le vie di fuga. <input type="checkbox"/> Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare.

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro (uffici, mense, servizi, ecc.):

Presenza di apparecchiatura elettriche sotto tensione (Personal computer – stampanti – fotocopiatrici - etc)	<u>Rischio elettrocuzione</u> Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple	<u>Rischio inciampo- scivolamento- elettrocuzione</u> Prestare attenzione ai cavi presenti nelle postazioni di lavoro Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Presenza di materiale cartaceo	<u>Rischio incendio</u> Non utilizzare fiamme libere

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro adibiti a Locali Tecnici (Locali quadri elettrici, Centrali Termiche, UTA, Gruppi elettrogeni, etc.)

Presenza di apparecchiatura elettriche sotto tensione	<u>Rischio elettrocuzione</u> Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e	<u>Rischio inciampo- scivolamento- elettrocuzione</u>

prese multiple	Prestare attenzione ai cavi presenti nelle postazioni di lavoro Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Presenza di Rumore derivante da Bruciatori ed apparecchiature varie.	<u>Rischio Rumore tra gli-80 e 85 dBA</u>

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro interni adibiti a Cucina

Presenza di apparecchiatura alimentate a gas metano (fuochi, forni, bollitori, friggitrice, etc.)	<u>Rischio presenza di gas - incendio/esplosione</u> Divieto di fumo Divieto di effettuare interventi su impianti Presenza di almeno due addetti antincendio primo soccorso
Presenza di apparecchiatura elettriche sotto tensione (affettatrici, cappe di aspirazione, lavastoviglie, frigo, etc.)	<u>Rischio elettrocuzione</u> Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple	<u>Rischio inciampo- scivolamento- elettrocuzione</u> Prestare attenzione ai cavi presenti nelle vicinanze di delle attrezzature Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Presenza di Rumore derivante da cappe aspirante	<u>Rischio Rumore - intorno agli 80 dBA</u>

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro adibiti ad Archivi e Magazzini:

Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple	<u>Rischio inciampo- scivolamento- elettrocuzione</u> Prestare attenzione ai cavi presenti nelle postazioni di lavoro Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Presenza di materiali di carattere logistico utilizzati per le varie attività della scuola stoccati all'interno dei magazzini;	<u>Rischio incendio</u> Non utilizzare fiamme libere <u>Rischio Ribaltamento scaffalature</u> Evitare lavorazioni in prossimità di scaffali e non spostare gli stessi
Presenza di faldoni cartacei e contenitori stoccati in scaffali metallici e armadi	<u>Rischio incendio</u> Non utilizzare fiamme libere

Per quanto sopra evidenziato e per i rischi derivanti dalle proprie attività lavorative, il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria dovrà effettuare un'apposita Valutazione del Rischio con le relative misure di prevenzione e protezione.

Gestione Sicurezza in caso di emergenza

Negli ambienti di lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza riportate nel Documento Piano di Emergenza Interno:

- sono stati individuati i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza con informazioni relative alla gestione delle emergenze indicate nelle planimetrie (VSQ) esposte negli ambienti comuni;
- gli estintori quali mezzi antincendio sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è presente la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza
- è presente un impianto di illuminazione di emergenza lungo tutti i percorsi di esodo
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio.

- è presente la cassetta di Pronto Soccorso

Prescrizioni:

E' necessario rispettare quanto segue:

- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro
- I cavi e le prolunghe installati a cura dell'impresa dovranno essere sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo;
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le eventuali sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza;
- È necessario coordinare la propria attività con il RUP/D.L. (DEC) ove si svolge l'attività lavorativa per:
Ingresso /uscita lavoratori
Ingresso /uscita mezzi
comportamento in caso di emergenza e evacuazione

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza

L'impianto elettrico presente, può essere utilizzato per l'alimentazione di vs apparecchiature purché siano interfacciate da apposito quadro elettrico con installato interruttore differenziale da 0,03A.

- E' vietato ostruire, durante le attività lavorative, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza al fine di garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza.
- Non lasciare incustodite macchine ed attrezzature, mantenere agibili le aree di transito, confinando, se necessario, l'area di lavoro.

Tutte le attività lavorative dovranno svolgersi a seguito di accordo e coordinamento tra l'impresa esecutrice ed il RUP e/o Referenti di Sede.

Normativa di Riferimento

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Art.26. Contratto di appalto o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lett. i ed l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a

valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

VALIDITÀ DEL DUVRI

Tale documento costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla firma dello stesso.

Si precisa che il DUVRI costituisce un documento dinamico e pertanto, in caso di modifica sostanziale nell'erogazione del servizio e/o delle condizioni dei siti, potrà subire modifiche ed integrazioni in corso d'opera.

In merito l'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente la documentazione inerente i propri rischi specifici, come valutati nel relativo documento di valutazione rischi, nonché a fornire piena e tempestiva collaborazione al datore di lavoro committente, qualora quest'ultimo ravvisi la necessità di aggiornare il presente documento.